

N. R.G. 1918/2017



TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Volontaria Giurisdizione

Il Giudice designato per la gestione dei procedimenti per la composizione della crisi da sovraindebitamento;

letta la domanda depositata in data 12/10/2017 da

_____ nata a _____ e residente in Rimini (C.F.

_____) con il patrocinio dell'avv. F _____, da intendersi (pur se non correttamente indirizzata) quale istanza di ammissione al procedimento di liquidazione di tutti i propri beni ai sensi dell'art. 14 *ter* L. 27 gennaio 2012 n. 3 e successive modificazioni;

rilevato che la stessa è corredata da attestazione del professionista nominato dall'OCC Romagna, iscritto al n. 8 del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento presso il Ministero della Giustizia;

ritenuta la propria competenza in relazione al luogo di residenza del debitore;

rilevato che a norma dell'art. 7 comma 1 Legge citata, l'organismo di composizione della crisi di cui all'articolo 15 - del cui ausilio il debitore è tenuto ad avvalersi, peraltro ove costituito con carattere di esclusività (in termini Cassazione civile, sez. VI, 08 Agosto 2017, n. 19740. est. Di Marzio), a pena di inammissibilità della domanda - è quello che ha "*sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1*", con tale previsione espressamente indicando il legislatore un unico e specifico criterio di collegamento ai fini dell'individuazione della competenza territoriale di detto organismo;

condiviso l'orientamento della giurisprudenza di merito (non constando precedenti di legittimità) in base al quale "*La sede dell'O.C.C., come quella del debitore, deve essere quella principale ed effettiva, non potendosi ammettere una competenza diffusa dell'O.C.C. soggetto privato, che si estenda potenzialmente a tutto il territorio nazionale (anche per evitare il forum shopping), laddove invece l'O.C.C. soggetto pubblico, trattandosi normalmente di enti pubblici a base territoriale, hanno inequivocabilmente competenza limitata ad un solo circondario del tribunale*" (Trib. Vicenza in composizione collegiale 29 aprile 2014);

ritenuto che, in relazione alla struttura organizzativa dell'OCC Romagna, quale specificamente delineata dal Regolamento e quale concretamente attuata nelle effettive modalità operative anche



nel caso in esame, la SEDE effettiva, UNICA, dell'OCC Romagna è nel circondario del Tribunale di Forlì;

evidenziato in particolare che, pur recando la carta intestata dell'Organismo l'indicazione delle quattro sedi di Forlì, Rimini, Ravenna, Ferrara, in realtà la struttura organizzativa quale prevista nel Regolamento e quale effettivamente e concretamente applicata prevede quale Unica Sede Effettiva quella di Forlì, dove ha sede la Segreteria Amministrativa e dove opera l'Unico Referente che, in forza degli ampi poteri conferitigli dagli artt. 6 e 9 del Regolamento, "conferisce gli incarichi dei gestori della crisi";... *cura l'organizzazione e la gestione dell'Organismo: esamina le domande pervenute dai professionisti interessati e delibera sull'ammissione all'elenco dei gestori della crisi; effettua una sommaria valutazione delle domande presentate; nomina o sostituisce il gestore della crisi; ... (art. 6); e ancora (art. 9): "La nomina del gestore della crisi ... è effettuata dal referente tra i nominativi inseriti nell'elenco tenuto presso l'Organismo tenendo conto contemporaneamente della territorialità della procedura; di criteri di rotazione che considerino sia gli incarichi già affidati si ala natura e l'importanza della situazione di crisi del debitore; del parere del Comitato Consultivo."*;

considerato invero che presso le sedi, definite secondarie (di Rimini, Ravenna, Ferrara), è costituita "una sede amministrativa secondaria di sola raccolta di documenti e informazioni che dovranno essere prontamente inoltrati alla sede amministrativa" (art. 7 Regolamento), così che tali strutture, operando quali meri centri di raccolta delle domande, sono non solo prive di autonomia funzionale ma altresì totalmente estranee, sul piano del contenuto e della causa, ai compiti propri dell'OCC; ritenuto che tale modalità organizzativa integra una struttura con unica base decisionale, situata appunto in Forlì e dunque ricadente nell'ambito territoriale del Tribunale di Forlì, e non già un'associazione di più sedi territoriali circondariali, aventi ciascuna una propria autonomia e collegate, in forma consorziata, solo a determinati fini di tipo meramente gestionale e amministrativo;

ritenuto che vertendosi in materia di competenza giurisdizionale non è consentita deroga in base a una fonte secondaria, quale nella specie il provvedimento che ha deliberato l'iscrizione dell'OCC Romagna al Registro degli Organismi di Composizione della Crisi e al relativo regolamento (che peraltro nulla dice espressamente *in subiecta materia*), essendo ogni intervento in materia di geografia giudiziaria (quale quello attuato di recente con riferimento alle procedure di allerta di cui all'art. 4 Legge Delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza) riservato al legislatore;

ritenuto pertanto che in difetto di valida attestazione dell'OCC la domanda è inammissibile;



ritenuto opportuno, per esigenze di speditezza e di economia processuale, segnalare sin d'ora le potenziali criticità rappresentate (a un esame alquanto sommario e a tacer d'altro) sia dall'evidente sproporzione tra i debiti assunti (molti dei quali di firma per la posizione imprenditoriale di ristoratore del coniuge non separato, e privo di beni) per un ammontare complessivo di € 980.906,40 e il valore del patrimonio immobiliare della ricorrente, di fatto priva di altre fonti di reddito (se non un canone annuale di € 1.200,00), sia dall'approccio liquidatorio dell'intero compendio immobiliare a un prezzo addirittura inferiore (€ 285.000,00) alla base d'asta di € 365.000,00 (per prassi già ribassata del 20%) della procedura immobiliare in corso presso questo Tribunale (R.G. Es. 127/2016 con prossima udienza fissata per il 24/11/2017);

PQM

visto l'art. 14-ter in relazione all'art. 7 comma 1 L. 27 gennaio 2012 n. 3

DICHIARA

inammissibile l'istanza di liquidazione dei beni come sopra proposta da _____ per
difetto della relazione di OCC con sede nel circondario del Tribunale.

Rimini, 19/10/2017

Il Giudice

dott.ssa Rossella Talia

IL CASO.it

